



CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID 19

Con l'entrata in vigore il 1° aprile delle disposizioni contenute nel DL n. 24/2022 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*" il Governo ha diramato le nuove disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza con lo scopo di adeguarsi all'evoluzione dello stato della pandemia, preservandosi però, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario.

GREEN-PASS

Luoghi di lavoro pubblici e privati

Dal 1° aprile non sarà più necessario mostrare il Super Green Pass, ma basterà il Green Pass Base per tornare in servizio, ovvero la certificazione che si ottiene mediante guarigione/vaccinazione o con esito negativo di un tampone antigenico, valido per 48 ore, o molecolare, valido per 72 ore.

Il Green Pass Base rimarrà necessario anche se si lavora da casa o da remoto.

Attività soggette a green pass

Dal 1° al 30 aprile 2022, è obbligatorio il *green pass base* per l'accesso a:

- mezzi di trasporto:
 - o aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
 - o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
- servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso, a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, che si svolgono all'aperto.

Dal 1° al 30 aprile 2022, rimane obbligatorio il *green pass rafforzato* per l'accesso a:

- convegni e congressi;
- centri culturali, sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino, attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Fino al 31 dicembre 2022, rimane l'obbligo di green pass rafforzato per l'accesso ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice.

Attività non più soggette a green pass

Dal 1° al 30 aprile 2022 il green pass *non è più necessario* per accedere a:

- servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- servizi di ristorazione svolti all'aperto;
- alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, sagre e fiere, centri termali;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- partecipazione a cerimonie pubbliche;
- servizi alla persona;
- pubblici uffici;
- servizi postali, bancari e finanziari;
- attività commerciali.

OBBLIGO VACCINALE

Con la fine dello stato emergenziale, la campagna vaccinale passerà dal Governo alle singole Regioni.

Viene esteso l'obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022 per:

- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
- i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
- i lavoratori delle strutture di cui all'art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1992.

L'obbligo vaccinale rimane vigente fino al 15 giugno 2022 per:

- il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge n. 124/2007, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale
- il personale docente ed educativo della scuola il quale, se non vaccinato, va impiegato a sole attività di supporto.
- I soggetti over 50

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Dal 1° al 30 aprile 2022 vige l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 nei seguenti casi:

- accesso ai mezzi di trasporto quali navi e traghetti regionali, treni interregionali ed alta velocità, autobus, mezzi adibiti al trasporto, mezzi di trasporto scolastico, funivie, cabinovie e seggiovie al chiuso;
- spettacoli al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto cinematografiche e locali di intrattenimento ed eventi sportivi.

Sempre dal 1° al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare la mascherina:

- in tutti i luoghi al chiuso, diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private;
- in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Sono *esclusi* da questi obblighi:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina
- i soggetti che devono comunicare con persone affette da tali disabilità
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.lgs. n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro.

ISOLAMENTO E AUTO-SORVEGLIANZA

Dal 1° aprile 2022 viene fatto divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento in quanto positivi al Covid-19 fino all'ufficialità della guarigione. La cessazione dell'isolamento avviene conseguentemente all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.

A coloro invece che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi dovrà essere applicato il regime di auto-sorveglianza, a prescindere dalla precedente vaccinazione o guarigione del soggetto interessato, che prevede l'utilizzo di mascherine FFP2 qualora si trovassero al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con positivi. Costoro dovranno sottoporsi al tampone antigenico o molecolare all'eventuale comparsa di sintomi.

REGIME SANZIONATORIO

Dal 1° aprile 2022 non sarà più vigente il precedente regime sanzionatorio ma continueranno a essere sanzionate:

- la violazione dei controlli dei certificati di vaccinazione e guarigione emessi dalle autorità sanitarie straniere;
- la violazione dei controlli dei green pass base e dei green pass rafforzati;
- la violazione delle norme sull'auto sorveglianza;
- la violazione delle norme sull'obbligo di indossare i DPI;
- la violazione dell'ordinanza del Ministro della salute sugli spostamenti da e verso l'estero.

PROROGA DEI TERMINI CORRELATI AL COVID-19

Sono prorogati sino al 30 giugno 2022 i termini di alcune disposizioni legate alla situazione emergenziale da Covid-19 e in particolare:

- sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione;
- sullo smart working semplificato per i lavoratori del settore privato.